



# STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)  
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892  
E-mail: [info@studioperuzzi.com](mailto:info@studioperuzzi.com)  
Web: [www.studioperuzzi.com](http://www.studioperuzzi.com)

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

**Rag. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

**Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 11/04/2013

A tutte le Aziende  
Loro sedi

Circolare Flash n° 09

Oggetto: **ASPI E CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO: I CHIARIMENTI DELL'INPS**

• **INPS, Circolare n. 44 del 22 marzo 2013**

L'articolo 2, comma 31 della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero), a finanziamento dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, ha introdotto un contributo in caso di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (c.d. contributo di licenziamento). Tale norma è stata successivamente modificata dalla Legge di Stabilità 2013.

L'INPS, nella **Circolare n. 44 del 22 marzo 2013**, fornisce chiarimenti sui **criteri di determinazione** e sulle **modalità di versamento** del predetto contributo sciogliendo la riserva contenuta nella Circolare n. 140/2012.

## **CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO**

L'articolo 1, comma 250, lettera f) della Legge n. 228/2012 ha **sostituito** il comma 31, articolo 2, Legge n. 92/2012 che, nella nuova formulazione, recita: *“31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'Aspi, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”*.

L'INPS chiarisce che tale dettato normativo introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all'ASpl da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto.

I datori di lavoro sono tenuti al **pagamento del contributo** di licenziamento in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il **teorico diritto all'indennità ASpl**, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa.

Pertanto, sono **escluse** dal predetto obbligo contributivo le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:

- dimissioni;
- risoluzioni consensuali;
- decesso del lavoratore.

Tuttavia vi sono importanti eccezioni; infatti, il **contributo** di licenziamento è comunque **dovuto** nei casi di:

**dimissioni:**

- per **giusta causa** (casi citati a titolo esemplificativo nella Circolare INPS n. 163/2003);

- intervenute durante il **periodo tutelato di maternità** (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio);

**risoluzione consensuale** derivante:

- da **procedura di conciliazione** presso la Direzione Territoriale del Lavoro di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966 come modificato dalla Riforma Fornero, al termine della quale è riconosciuta espressamente al lavoratore l'erogazione della nuova indennità ASpl

- nonché da **trasferimento** del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

### **Esclusione dall'obbligo di versamento**

In caso di licenziamento collettivo (ex procedura di mobilità):

fino al 31 dicembre 2016 il contributo di licenziamento non è dovuto in quanto i datori di lavoro sono tenuti al versamento del **contributo d'ingresso** alla mobilità di cui all'articolo 5, comma 4, Legge n. 223/1991;

**dal 1° gennaio 2017** è dovuto il **contributo di licenziamento**, e, nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per 3 volte.

La Riforma Fornero ha previsto uno specifico **esonero**, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:

licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;

interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

L'INPS ricorda che l'articolo 34, comma 54, lettere b) della Legge n. 221/2012 (c.d. Decreto Sviluppo bis,) introduce novità in merito agli accordi tra datori di lavoro e sindacati sul pensionamento anticipato di lavoratori anziani. In forza di tale previsione sono escluse dal contributo di licenziamento le cessazioni intervenute a seguito di:

accordi sindacali nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991 (ex procedura di mobilità), ovvero

di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria (in questo caso l'esclusione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di tutela dei lavoratori anziani di cui all'articolo 4 Legge n. 92/2012).

### **Misura del contributo**

Nella nuova formulazione il contributo è fissato nella misura del 41% del **massimale mensile ASpl**.

Con tale dizione si intende la somma limite di cui all'articolo 2, comma 7, Legge n. 92/2012, fissata, per l'anno 2013, in **€ 1.180,00** come soglia per determinare l'importo mensile dell'indennità ASpl e annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente).

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato è dovuto un contributo pari € **483,80** (€ 1.180 x 41%), **per ogni 12 mesi di anzianità aziendale** negli ultimi 3 anni (36 mesi).

Per i soggetti che possono vantare **36 mesi** di anzianità aziendale, l'**importo massimo** da versare nel 2013 sarà, quindi, € **1.451,00** (€ 483,80 X 3). Preme rilevare che, mentre l'importo relativo ai 12 mesi di anzianità non è arrotondato, tale ultimo valore, riferito ai 36 mesi di anzianità è arrotondato.

L'Istituto osserva che, in base all'impianto della norma, il contributo:

- è scollegato all'importo della prestazione individuale;
- è dovuto nella predetta misura, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (a tempo pieno o parziale).

In merito al "riproporzionamento" in caso di rapporti di lavoro inferiori rispettivamente ai 12, 24, o 36 mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per **almeno 15 giorni di calendario**.

#### ESEMPIO

Nell'ipotesi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto dopo 10 mesi di prestazione lavorativa l'importo da versare sarà pari a € 403,16, così calcolate:

- $1.180,00 \times 41\% = 483,80 \text{ €}$
- $483,80/12 = 40,32 \text{ €}$
- $40,32 \times 10 = 403,16 \text{ €}$

Preme rilevare che l'Istituto, proponendo tale calcolo ( $483,80/12 = 403,166666666$ ), tronca l'importo ottenuto al secondo decimale diversamente da quanto avviene di consueto per i contributi che sono, di norma, arrotondati (403,17).

L'importo del contributo di licenziamento va versato in **unica soluzione** non essendo prevista la possibilità di versamento a rate.

L'Istituto chiarisce che nell'**anzianità aziendale** si devono includere:

- tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato;
- i periodi di lavoro a tempo determinato nei casi di:

- trasformazione del rapporto a tempo indeterminato senza soluzione di continuità;  
- trasformazione del rapporto a tempo indeterminato che abbia dato luogo alla restituzione del contributo dell'1,40%.

Diversamente non devono essere computati nell'anzianità aziendale i periodi di congedo per gravi motivi familiari di cui all'articolo 42, comma 5 del D.Lgs n. 151/2001.

Il contributo di licenziamento è dovuto anche per le **interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni** o dal **recesso del lavoratore**, compreso il **recesso del datore di lavoro** al termine del periodo di **formazione**. L'Istituto ribadisce che anche nel caso di apprendisti, vale la regola prevista per la generalità dei lavoratori, in base alla quale il contributo è comunque dovuto anche nei casi di dimissioni dell'apprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità.

#### Modalità operative ed esposizione nel flusso Uniemens

Nel silenzio della legge il momento in cui sorge l'obbligo contributivo è stato individuato dall'INPS, d'intesa con il Ministero del Lavoro, entro e non oltre il **termine di versamento della denuncia successiva** a quella del mese in cui si verifica la **risoluzione** del rapporto di lavoro.

#### ESEMPIO

Data di licenziamento: 4 maggio 2013.

Termine di versamento: 16 luglio 2013.

Infatti, in tal caso il contributo di licenziamento deve essere versato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento sono fissati al 16 luglio 2013, mentre il termine di trasmissione scade il 31 luglio 2013.

L'INPS chiarisce che, trattandosi di somme che hanno valenza contributiva il relativo versamento soggiace all'ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro.

Gli importi relativi al contributo di licenziamento vanno esposti nel flusso Uniemens, in <DenunciaIndividuale> valorizzando:

- l'elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi> con il nuovo codice causale **"M400"** avente il significato di *"Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2 comma 31 della legge 92/2012"*;
- l'elemento <ImportoADebito> con l'importo da pagare.

Con riferimento alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei **periodi di paga da "gennaio a marzo 2013"**, il versamento dei contributi arretrati (senza aggravio di oneri accessori) va esposto nel flusso Uniemens in <DenunciaAziendale>, valorizzando:

- l'elemento <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito> con la nuova causale **"M401"** avente il significato di *"Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2 comma 31 della legge 92/2012"*;
- l'elemento <NumDip> con il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo;
- l'elemento <SommaADebito> con l'importo da pagare.

Il **versamento** delle somme a titolo di **arretrato** va fatta entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in oggetto, pertanto entro il **17 giugno 2013** (in quanto il 16 giugno cade di domenica).

**Studio Peruzzi e Triggiani**